

## REGOLAMENTO (UE) N. 1085/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2010

**recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui per l'importazione di patate dolci, di manioca, di fecola di manioca e di altri prodotti dei codici NC 0714 90 11 e NC 0714 90 19 e recante modifica del regolamento (UE) n. 1000/2010**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito ad accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Commissione ha stabilito un calendario (CXL Comunità europee), in prosieguo «calendario CXL», in cui figurano tutte le concessioni accordate. Tale calendario impone all'Unione l'apertura di alcuni contingenti tariffari annui per i prodotti dei codici NC 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese (Cina), di altre parti contraenti dell'OMC, esclusa la Thailandia, e di alcuni paesi terzi non membri dell'OMC. Nel quadro di tali contingenti il dazio doganale è limitato al 6 % ad valorem. I contingenti devono essere aperti per un periodo pluriennale e gestiti dalla Commissione.
- (2) Il calendario CXL impone inoltre all'Unione l'apertura di due contingenti tariffari esenti da dazio per patate dolci del codice NC 0714 20 90 a favore rispettivamente della Cina e di altri paesi terzi, nonché di due contingenti tariffari per fecola di manioca del codice NC 1108 14 00 a favore di altri paesi terzi.
- (3) L'accordo in forma di scambio di lettere sulle consultazioni tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT <sup>(2)</sup> (in seguito «accordo con la Thailandia»), approvato con decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, concernente la conclusione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia nell'ambito dell'articolo XXIII del GATT <sup>(3)</sup>, prevede l'apertura di un contingente tariffario autonomo addizionale su base annua di fecola di manioca di 10 500 t, di cui 10 000 t sono assegnate alla Thailandia. Il dazio applicato è pari al dazio NPF in vigore diminuito di 100 EUR/t.

- (4) Le modalità di applicazione relative alla gestione di tali contingenti tariffari d'importazione, in prosieguo «i contingenti», sono attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca <sup>(4)</sup>, nonché dal regolamento (CE) n. 27/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia <sup>(5)</sup>.
- (5) L'applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a fini di semplificazione amministrativa, è ormai opportuno che i contingenti in questione siano gestiti secondo il metodo indicato all'articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione devono essere applicate conformemente agli articoli 308 bis e 308 ter nonché all'articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(6)</sup>.
- (6) In considerazione delle peculiarità dovute al passaggio da un metodo di gestione all'altro, è opportuno che l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2454/93 non si applichi al periodo contingenziale compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.
- (7) Per quanto riguarda le patate dolci, occorre distinguere quelle destinate al consumo umano dagli altri prodotti; è pertanto opportuno stabilire le modalità di presentazione e di condizionamento delle patate dolci destinate al consumo umano, di cui al codice NC 0714 20 10, e includere nel codice 0714 20 90 quelle che non rispondono a siffatte condizioni di presentazione e di condizionamento.
- (8) È necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari dell'Indonesia, della Cina e della Thailandia possano essere importati nell'ambito dei contingenti attribuiti a tali paesi. È opportuno specificare il tipo di prova da presentare per attestare l'origine dei prodotti che possono beneficiare di detti contingenti tariffari secondo il sistema «primo arrivato, primo servito».

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 122 del 22.5.1996, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.<sup>(4)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU L 13 del 16.1.2008, pag. 3.<sup>(6)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.